



Prot. 530/2025

## PROTOCOLLO DI INTESA

per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili - Risoluzioni del CSM del 9 maggio 2018, del 4 giugno 2021 e del 3 novembre 2021 relativa alle "linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" nonché per i procedimenti per reati commessi in concorso da soggetti maggiorenni e minorenni

### TRA

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso;

### PREMESSA

La prevenzione, repressione e trattamento degli abusi e maltrattamenti sui minori, e dei reati contro le C.d. "fasce deboli" si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato il processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, con la finalità di minare alla base rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso e il maltrattamento, e, dall'altro, le procedure civili, davanti al Giudice minorile o davanti al Giudice ordinario, costituiscono la cornice giudiziaria nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

Il minore è vittima di reato diretta o indiretta. Quando si trovi ad assistere a qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento (ad esempio: la madre) o su altre figure affettivamente significative (adulte e minorenni che siano) il minore è vittima di "violenza assistita". L'esperienza può essere diretta, quando gli atti di violenza avvengano nel suo campo percettivo, oppure indiretta quando il minore ne è a conoscenza. Si ha pertanto violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce e le sofferenze cui il genitore è esposto, ma quando, pur non avvenendo alla sua presenza, le violenze sono da lui percepite nell'ambiente nel quale sono agite. La *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* del 2011 riconosce espressamente che "i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia" e l'art. 56 comma 2 della medesima Convenzione enuncia il principio fondamentale al quale si deve ispirare l'azione

giudiziaria, laddove afferma che: *"un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore"*,

Le ripercussioni sui minori degli abusi e maltrattamenti o della violenza assistita si traducono in violazione dei bisogni affettivi ed educativi enucleati dall'art. 147 cod. civ e si pongono come "pregiudizio" ex artt. 330-333 cod. civ., ma possono anche essere indicativi, nei casi più gravi, di uno stato di abbandono ex art. 8 legge n. 184/83. Costituiscono elementi oggettivi per la configurazione del reato di maltrattamento ai danni del minore.

Sotto il profilo civilistico, l'entrata in vigore, il 28 febbraio 2023, del D. Lgs. n. 149/22 (C.d. riforma Cartabia del processo civile) accentua fortemente la valutazione della forma di pregiudizio a carico dei minori prevedendo uno speciale procedimento con carattere di priorità nella trattazione (titolo IV-bis, capo III, sezione I, artt. 473-bis.39 e ss. C.P.C.), con una specifica disciplina dei procedimenti relativi a fatti di violenza domestica.

Le disposizioni più rilevanti della riforma processuale afferiscono agli:

- 1) art. 473-bis.13 cpc., che disciplina il contenuto e gli allegati al ricorso del PMM
- 2) art. 473-bis.40 cpc., che - con definizione quasi sovrapponibile a quella del 609decies cp. - disciplina l'ambito di applicazione della Sezione I sulla "violenza domestica", facendola rientrare nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.
- 3) art. 473-bis.41 cpc., che disciplina espressamente la forma ed il contenuto della domanda. In questi casi: il PM deve indicare gli eventuali procedimenti (definiti o pendenti) relativi agli abusi e alle violenze. Il PMM deve quindi allegare sostanzialmente gli atti del procedimento penale (sit, misure cautelari, ecc).
- 4) art. 473-bis.69 cpc., che disciplina gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, estendendoli al rito minorile.

In presenza di indizi di violenza domestica (il cui accertamento va compiuto anche in via incidentale nell'ambito del procedimento civile minorile) la condotta del genitore violento/maltrattante costituisce condotta pregiudizievole in danno del minore.

Si pone, dunque, essenziale il coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie (e quindi principalmente tra le Procure) e ciò al fine di poter tramettere al Giudice minorile gli atti riguardanti le dedotte violenze.

Non va sottaciuto il problema della diversa natura del processo penale e di quello civile minorile per cui in ogni caso di notizia al Giudice minorile va attentamente valutata l'opportunità della discovery degli atti del procedimento penale. Tutti gli atti trasmessi con la proposizione del ricorso al Tribunale ordinario o per i minorenni diventano ostensibili alle parti, non essendo prevista dal codice di

procedura civile alcuna forma di secretazione per il contenuto del fascicolo civile, mentre il fascicolo del PM ordinario non è accessibile alle parti private, trattandosi di atti coperti da segreto istruttorio e fino alla conclusione delle indagini. Si versa, pertanto, nel rischio della discovery anticipata degli atti di indagine.

Le Forze dell'Ordine, dal loro canto, segnalano sempre i fatti reato ai danni dei minori ovvero di violenza assistita di cui vengono a conoscenza anche alla Procura minorile come da buona prassi consolidata che ha fatto conseguire risultati apprezzabili.

Per completezza sul punto è utile evidenziare che il D.L. n. 113/18 (conv. in L. n. 132/18) ha previsto ulteriori comunicazioni al Pubblico Ministero minorile, in particolare l'art. 15bis ha introdotto l'art. 387-bis nel codice di procedura penale, prevedendo che la polizia giudiziaria che procede all'arresto o al fermo di madre con figli di minore età ne dia notizia senza ritardo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione dell'arresto o del fermo e che "copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura (previsione introdotta nell'art. 293 C.P.P. quale comma 4bis). La finalità di tale comunicazione è quella di consentire all'Autorità Giudiziaria minorile di adottare immediatamente o comunque tempestivamente provvedimenti a tutela del minore. Tale esigenza di protezione sorge, chiaramente, anche qualora gli atti limitativi della libertà personale riguardino il padre di minorenni. Per questo motivo il Procuratore della Repubblica investito della notizia di reato ai danni del genitore, che coinvolga direttamente o indirettamente la persona del minore, dà ordini alla polizia giudiziaria di riferire anche alla Autorità Giudiziaria minorile per gli adempimenti di competenza.

Con riferimento alla disciplina dell'art. 403 c.c., la necessità di un coordinamento efficace tra la Procura ordinaria e quella minorile diviene imprescindibile. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo prevede snodi procedurali presidiati da termini netti e richiede al P.M.M., entro 72 ore, di raccogliere tutto il materiale da sottoporre al T.M. affinché convalidi il provvedimento di collocamento in luogo sicuro del minore esposto a grave pregiudizio. Il P.M.M., per nutrire gli atti posti a fondamento della richiesta di convalida e fornire elementi di giudizio che vadano oltre *"la sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore"* trasmessa dall'Autorità che ha disposto il collocamento, può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti e può anche utilizzare i verbali di polizia di cui disponga. Un ricorso indiscriminato a tali atti, ovviamente, può avere riverberi incisivi e deflagranti sull'investigazione penale all'esordio o già in corso, mentre un diniego sistematico e pregiudiziale della possibilità per il P.M.M. di nutrire adeguatamente le proprie richieste di convalida con materiale robusto e persuasivo può pregiudicare la situazione di minori posti in salvo con il collocamento urgente.

Da tali premesse discende, dunque, l'opportunità di disciplinare ed attuare un coordinamento tra la Procura presso il Tribunale per i minorenni e la Procura Ordinaria, come peraltro previsto e suggerito dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura:

- risoluzione 9 maggio 2018, in tema di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, completate dalle risoluzioni 4 giugno 2021 e 3 novembre 2021;
- risoluzione 22 giugno 2018 (prot. n. 11072) in tema di organizzazione delle Procure minorili
- risoluzione 22 giugno 2018 (prot. n. 11074) in tema di modifiche all'art. 7 della circolare di organizzazione delle Procure
- risoluzione 31 ottobre 2017 In materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata

La risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, in particolare, al punto 7 evidenzia *"la necessità di esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari, volte specificamente a prevenire la reiterazione di condotte violente da parte dell'agente"*, con un *"approccio integrato"* da attuarsi con *"l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione"* nel rispetto del segreto investigativo.

Sulla necessità di intese finalizzate ad un efficace coordinamento si è espressa anche la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con la nota del 3 maggio 2023 avente ad oggetto "Orientamenti in materia di violenza di genere", in particolare laddove afferma che "appare necessario individuare modalità efficaci di coordinamento tra PM ordinario e PM minorile" (punto 6.3.1), e che "nel rispetto del segreto istruttorio, occorre più efficacemente perseguire la tutela dei minori vittime di violenza domestica, quantomeno individuando tipologie di atti che possono essere utilizzati in sede civile, in quanto non creano danni di anticipata discovery alle indagini penali, ma al contempo garantiscono una tempestiva ed efficace tutela delle vittime" (punto 6.3.5).

Va inoltre rilevata la necessità di regolare i rapporti tra Uffici nei casi in cui, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., competente ad adottare provvedimenti a protezione del minore sia il Tribunale ordinario davanti al quale pende il giudizio di separazione o divorzio tra i genitori.

Considerate le buone prassi già in uso tra la Procura Minorile e la Procura ordinaria in relazione alla trattazione delle problematiche connesse mediante tempestiva segnalazione reciproca e trasmissione di copia degli atti, anche a mezzo PG, con espressione del Nulla Osta alla discovery degli atti al fine di tutelare da un lato la riservatezza nello svolgimento delle indagini, dall'altro l'adozione tempestiva di misure di tutela in favore del minore; si conviene quanto segue:

## Notizia di reato

Le interlocuzioni tra le Procure interessate sono curate dai Magistrati assegnatari dei procedimenti in esame con la massima cura e tempestività, anche direttamente attraverso comunicazione telefonica (o attraverso mail personale).

- 1) Il Procuratore della Repubblica ordinario e il Procuratore della Repubblica minorile prestano particolare attenzione ad un tempestivo coordinamento nei procedimenti in cui emergono reati di maltrattamenti gravi e/o abusi sessuali intra-familiari nei confronti di minorenni, nonché fatti di violenza domestica in cui emerge che l'indagato non è ancora a conoscenza della denuncia.
- 2) Il Pm minorile può utilizzare gli atti inviati direttamente al Suo ufficio dalla polizia giudiziaria senza previa interlocuzione del PM ordinario nei seguenti casi:
  - a) Quando sia stato adottato un provvedimento ex art. 403 cod. civ. (allontanamento urgente di un minore, per il quale il Pm minorile deve inoltrare richiesta di convalida al TM entro 72 ore), salvo casi di particolare gravità nei quali l'utilizzo degli atti avverrà previa interlocuzione tra i due uffici requirenti e/o tramite nulla osta rilasciato dal PM ordinario anche tramite la polizia giudiziaria procedente.
  - b) Quando la CNR è relativa a reati NON ricompresi nell'elencazione ex art. 609-decies c.p., salvo casi di particolare gravità (quali le ipotesi di reato ricomprese nell'elencazione ex art. 407, co. 2, lettera a, nn. da 1 a 7) nei quali l'utilizzo degli atti avverrà previa interlocuzione tra i due uffici requirenti e/o tramite nulla osta rilasciato dal PM ordinario anche tramite la polizia giudiziaria procedente.
  - c) Quando emerge comunque dagli atti che l'indagato è già a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico (ad esempio: intervento della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti).  
È fatta comunque salva la possibilità per il PM ordinario di chiedere specificamente di mantenere riservati alcuni o tutti gli atti nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere.
- 3) Il Procuratore presso il Tribunale Ordinario che riceve la notizia criminis relativa ad ipotesi di abuso sessuale e/o maltrattamenti commessi in ambito familiare ai danni di minori ovvero ai danni di genitore di figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, da cui possa derivare un pregiudizio per un minorenne, rilascia un nulla osta alla Polizia Giudiziaria alla trasmissione degli atti di indagine successivi alla prima notizia di reato all'Autorità Giudiziaria minorile. Il coordinamento tra i diversi uffici sarà garantito attraverso un tempestivo e sollecito contatto tra i titolari dei rispettivi procedimenti.

- 4) Il Procuratore presso la Procura Ordinaria che procede per la serie di delitti specificati dall'art. 609-decies cod. pen. ne dà comunicazione alla Procuratore minorile per le iniziative di competenza a tutela dei minorenni vittime, dirette o indirette, di violenza. Destinatario effettivo di tale comunicazione deve essere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, deputato — a seguito delle modifiche legislative ex lege 149/2001 e D. Lgs. n. 149/2022 — a vagliare le segnalazioni ricevute ed eventualmente ricorrere a tutela dei minori segnalati davanti al Tribunale per i minorenni (quest'ultimo, infatti, non può mai procedere d'ufficio).
- 5) In tutti i casi di coordinamento tre le Procure,
- il Procuratore presso la Procura Ordinaria
    - a) dispone, qualora non eseguito dalla polizia giudiziaria di iniziativa, la corretta identificazione dei minori coinvolti oltre che dei genitori
    - b) invia, o delega l'invio da parte della polizia giudiziaria, di copia degli atti investigativi assunti (particolarmente: denunce, querele, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di audizione di minori e/o di altre persone informate, ecc.), al fine di consentire all'Ufficio Requirente Minorile di poter immediatamente valutare il pregiudizio cui risulta esposto il minore ed assumere le determinazioni di conseguenza.
    - c) Il Procuratore Ordinario segnala con tempestività al PM minorile la cessazione delle esigenze di discovery e investigative eventualmente opposte in prima battuta e trasmette copia degli ulteriori atti di indagine compiuti (atti dell'incidente probatorio, trascrizioni delle dichiarazioni, eventuali perizie, ecc.), della nomina di curatore richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, e della ordinanza di applicazione di misura cautelare eventualmente emessa nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità genitoriale sul minore e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice procedura penale. Allo stesso modo trasmette al seguito anche le richieste definitive del procedimento penale (avviso ex art. 415-bis c.p.p., richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di archiviazione).
  
  - Il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni
    - a) che riceve o apprende una *notitia criminis* relativa alle ipotesi di cui sopra, che non risulti inoltrata anche alla Procura Ordinaria, prima di adottare qualunque provvedimento, provvede a trasmettere copia degli atti all'altro Ufficio, chiedendo che il Magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente, tramite casella di posta elettronica concordata, se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti investigativi, ovvero se al contrario nulla osta al compimento di eventuali accertamenti del PM minorile e proposizione di ricorso al TM.

b) il Procuratore minorile, a sua volta, invia al Procuratore ordinario le relazioni dei servizi sociali, le trascrizioni delle dichiarazioni, eventuali perizie, e informerà tempestivamente il PM ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 cod. civ., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale).

### **Obbligo di segretezza**

8) Il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni assicura il rispetto del segreto Investigativo, fino a quando non viene promosso ricorso al Tribunale per i minorenni (essendo gli atti contenuti nei fascicoli della procura minorile d'ordinario non accessibili alle parti).

9) Nei casi in cui appare necessario presentare un ricorso al Tribunale per i minorenni a tutela del minorenne e sussistono ancora specifiche esigenze di segreto investigativo, i Magistrati della Procura minorile, previo specifico accordo con i colleghi della Procura ordinaria, possono eventualmente motivare ricorsi al TM utilizzando argomentazioni che non abbiano attinenza con i fatti di indagine, con contestuale "secretazione" (o meglio, mancata trasmissione al Tribunale per i minorenni) di parte degli atti di indagine. L'eventuale "secretazione" di atti, nel caso in cui d'intesa col PM ordinario procedente si voglia preservare la segretezza delle indagini in corso, va operata quindi dalla Procura minorile, mediante la non trasmissione al TM degli atti che devono restare riservati (ovvero con la secretazione di parte del contenuto degli atti attraverso l'apposizione di omissis) che restano pertanto nella disponibilità del pubblico ministero minorile, che può decidere di trasmetterli in un momento successivo (una volta cessate le esigenze originarie di segreto istruttorio) ovvero di archivarli direttamente. È altrettanto opportuno che il PM minorile segnali al giudice minorile la pendenza in fase di indagini presso la Procura ordinaria di procedimento penale in cui sia vittima il minorenne, affinché nel giudizio davanti al TM se ne tenga adeguatamente conto, salvo i casi segretati dal Procuratore ordinario.

10) Gli Uffici garantiscono l'assoluta riservatezza in ordine:

- al luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio;
- all'identità e alla residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

### **Competenze civili**

11) L'art. 38 disp. att. cod. civ. — come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 149/22 — attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza per i procedimenti previsti

dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277 secondo comma, e 316 codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore.

In questi casi, ferma la competenza della Procura Ordinaria a richiedere al Tribunale civile provvedimenti a tutela del minore, la Procura Minorile, quando sia a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti, trasmette — anche d'iniziativa — copia degli atti in suo possesso alla Procura Ordinaria<sup>1</sup>, che valuterà l'invio al Giudice civile procedente degli atti riguardanti il minore e il suo nucleo familiare.

### **Riferimenti e contatti**

Le comunicazioni ex art. 609-decies cod. pen. dirette alla Procura per i minorenni di Campobasso saranno inviate via mail al seguente indirizzo dedicato:

■ [civile.procmin.campobasso@giustiziacert.it](mailto:civile.procmin.campobasso@giustiziacert.it)

4.2. Riferimenti dei magistrati della Procura per i minorenni di Campobasso:

Telefono cellulare del turno esterno:

Magistrato	Telefono	Telefono Cellulare	Mail
Rossana VENDITTI		<b>3477012682</b>	<a href="mailto:rossana.venditti@giustizia.it">rossana.venditti@giustizia.it</a>
Maria Carmela ANDRICCIOLA		<b>3391581469</b>	<a href="mailto:mariacarmela.andricciola@giustizia.it">mariacarmela.andricciola@giustizia.it</a>

4.3. Riferimenti dei magistrati della Procura di Larino:

Telefono cellulare del turno esterno: **353.3127985**

Indirizzo mail per comunicazioni: [procura.larino@giustizia.it](mailto:procura.larino@giustizia.it)

Magistrato	Telefono	Telefono Cellulare	Mail
Elvira ANTONELLI		<b>353.3127985</b> <b>347.4269699</b>	<a href="mailto:elvira.antonelli@giustizia.it">elvira.antonelli@giustizia.it</a>
Ilaria TONCINI		<b>353.3127985</b>	<a href="mailto:ilaria.toncini@giustizia.it">ilaria.toncini@giustizia.it</a>

<sup>1</sup> Sarà cura del PM ordinario che riceve gli atti contattare il PM minorile per un eventuale confronto circa le istanze da avanzare nell'interesse del minore, ove si profili un possibile pregiudizio alla sua crescita e al suo benessere psicofisico.

Marianna MEO

353.3127985

marianna.meo@giustizia.it

**Disposizioni finali**

Il presente protocollo potrà essere, d'intesa fra le parti, modificato e integrato con successivi accordi.

Si dà comunicazione al Sig. Procuratore Generale

Larino, Campobasso 11 MARZO 2025

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino

*Eline Autoull*

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni



VENDITTI  
ROSSANA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
11.03.2025  
11:35:42  
GMT+01:00